

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di giugno 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

IVA - Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 - Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	3
Sospensione dei versamenti delle ritenute - Articolo 61, comma 1, del D.L. n. 18/2020.....	8
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2020 - Chiarimenti.....	8
IVA – Approvazione del modello per la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.....	9
Riscossione – Modello F24 – Soppressione del codice tributo 6918 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del D.L. n. 34/2020	10
IVA – Individuazione degli Uffici competenti e modalità operative e gestionali per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del D.P.R. n. 633/1972	10
Conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE - Articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019	12
Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali	13



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.....	14
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 56618 del 28 febbraio 2021	15
Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese	16



IVA - Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 - Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

Con Decreto Legislativo 25 maggio 2021 n. 83, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 15 giugno 2021, sono stati recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda alcuni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Con l'articolo 1 del D.Lgs. n. 83/2021 sono apportate modifiche al D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, la lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo in commento introduce l'articolo 2-*bis* nel D.P.R. n. 633/1972, rubricato "*Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*".

In forza della nuova disposizione normativa, si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, un'ampia piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni quali:

- a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-*bis*, commi 1 e 3, del D.L. n. 331/1993 e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-*bis*, commi 2 e 3 del D.L. n. 331/1993, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Ai sensi del successivo comma 2 del nuovo articolo 2-*bis*, il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 83/2021 aggiunge un periodo all'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che ora prevede che le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'anzidetto articolo 2-*bis*, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

L'articolo 1, comma 1, lettera l), del Decreto in esame, ha aggiunto all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 la previsione che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata



effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto in esame ha inserito, dopo l'articolo 70 del D.P.R. n. 633/1972, l'articolo 70.1, rubricato *“Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione”*.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 70.1, i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia di IVA, secondo le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1.

Ai sensi del successivo comma 2 del nuovo articolo 70.1, relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Come previsto dal successivo comma 3, l'imposta riscossa è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

Il comma 7 del nuovo articolo 70.1, prevede che ai beni importati si applica l'aliquota IVA ordinaria, fermo restando che la persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'articolo 67 per avvalersi dell'aliquota ridotta, se prevista.

L'articolo 1, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 83/2021 ha apportato modifiche all'articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che ora è rubricato *“Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE”*. In particolare, la novella legislativa dispone che il regime speciale IVA contenuto nell'anzidetto art. 74-quinquies si applica a tutti i servizi resi da soggetti passivi non UE a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione Europea (prima si applicava solo per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici).

L'articolo 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 83/2021 ha apportato modifiche all'articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, che ora è rubricato *“Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche”*.

Nel dettaglio la novella legislativa dispone l'applicazione del regime speciale previsto dal citato articolo 74-sexies (prima detto regime si applicava solo per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea

nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-*bis*, commi 1 e 3, del D.L. n. 331/1993, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi del su esaminato articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

L'articolo 1, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo in esame ha inserito, dopo l'art. 74-*sexies* del D.P.R. n. 633/1972, l'art. 74-*sexies*.1, rubricato "Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi".

Il comma 1 dell'anzidetto articolo 74-*sexies*.1 prevede che i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'articolo 38-*bis*, commi 2 e 3, del D.L. n. 331/1998, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità stabilite dal presente articolo.

La predetta norma prevede, altresì, che i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Il successivo comma 2 dell'art. 74 *sexies*.1 dispone che per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

Inoltre ai sensi del successivo comma 3 della nuova disposizione normativa, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; invece, qualora sia emessa fattura, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

Il comma 4 dell'articolo 74 *sexies*.1 dispone che l'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate, che comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del regime speciale.

Ai sensi del successivo comma 10, i soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;
- l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato



membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;

- le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

Il comma 14 prevede che il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

Ai sensi del successivo comma 16 dell'articolo 74 *sexies.1*, i soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-*ter*, comma 1-*bis*. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 83/2021 ha apportato modifiche al D.L. n. 331/1993. In particolare, con la lettera a) del comma 1 del citato articolo 2, dopo l'articolo 38, è inserito l'articolo 38-*bis*, rubricato "*Definizione di vendite a distanza*".

Ai sensi del comma 1 della nuova disposizione normativa si intendono per vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 38-*bis* stabilisce che per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti

passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni in questione non si applicano:

- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

Il comma 4 dell'articolo 38-*bis* in esame prevede che, per le cessioni di cui all'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

Con la lettera b), n. 1, del comma 3 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 83/2021 vengono apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 40 del D.L. n. 331/1993, che ora prevede che, in deroga all'articolo 7-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.

L'articolo 4 del D.Lgs. 83/2021 apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni relative alla dichiarazione IVA.

In particolare la novella legislativa prevede che, nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-*quinquies* a 74-*septies* del D.P.R. n. 633/1972, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.

Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione dal trenta al sessanta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 83/2021 rimanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa tra loro, l'individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui all'esaminato decreto.

Infine, l'articolo 10 del Decreto Legislativo in commento stabilisce che le disposizioni esaminate si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.



Sospensione dei versamenti delle ritenute - Articolo 61, comma 1, del D.L. n. 18/2020

Con Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 61 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”).

In particolare, all’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, disposta dal citato articolo 61, si possa estendere anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, pur non essendo espressamente contemplata dalla citata norma a differenza di quanto previsto dal successivo articolo 62 del medesimo D.L. n. 18/2020.

Ed invero, l’articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso di particolari requisiti, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”; al contrario, nel corpo dell’articolo 61, non esiste una previsione in tal senso.

Di più, anche dalla lettura dell’articolo 61 all’interno della relazione illustrativa al D.L. 18/2020, non è possibile ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi.

Purtuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’oggettivo disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta e indotto i medesimi a sospendere anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, ha disposto in tali casi la non applicazione delle sanzioni e degli interessi, se il versamento interviene tempestivamente a seguito dei chiarimenti forniti.

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2020 - Chiarimenti

Con Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al D.L. n. 50/2017.

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per tale periodo d’imposta, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione.

In particolare, tale aggiornamento è stato effettuato in due momenti:

- in una prima fase si è proceduto all’integrale revisione di una prima parte degli ISA (n. 87 ISA), secondo il percorso di ordinaria evoluzione cui annualmente circa la metà degli ISA è sottoposta;
- in una seconda fase sono stati effettuati una serie di specifici interventi che hanno riguardato tutti gli ISA, compresi quelli precedentemente descritti. Tale attività è stata anche finalizzata, così come normativamente previsto, a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della

crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 per il periodo d'imposta 2020, nonché a prevedere per la medesima annualità ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA.

Il Documento di prassi analizza preliminarmente le attività di revisione straordinaria di tutti gli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2020 finalizzate ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli effetti del COVID-19 per tale periodo d'imposta.

Si occupa, inoltre, delle nuove cause di esclusione introdotte per il periodo d'imposta 2020 e connesse agli effetti economici negativi della pandemia.

In particolare, i Decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021 hanno previsto che, per il periodo di imposta 2020, gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

A riguardo nel Documento di prassi in commento viene precisato che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

Nei confronti di tali contribuenti, coerentemente con quanto già precisato nella Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, è inoltre preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Infine, nel punto 3.2 della Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello.

IVA – Approvazione del modello per la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare

Con Provvedimento 15 giugno 2021, n. prot. 151377/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello per la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria,

noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7-*sexies* e 8-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, con l'esaminato Provvedimento, sono definite le modalità di presentazione della dichiarazione e il suo contenuto informativo.

Ai sensi del punto 6. Del Provvedimento in esame, la predetta dichiarazione può essere trasmessa telematicamente a partire dal 15 luglio 2021.

Riscossione – Modello F24 – Soppressione del codice tributo 6918 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del D.L. n. 34/2020

Con Risoluzione n. 43/E del 22 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha soppresso, a decorrere dal 1° luglio 2021, il codice tributo 6918 istituito per l'utilizzo in compensazione, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 120 del D.L. n. 34/2020.

IVA – Individuazione degli Uffici competenti e modalità operative e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-*quinquies*, 74-*sexies*, 74-*sexies.1* e 74-*septies* del D.P.R. n. 633/1972

Con Provvedimento 25 giugno 2021, n. prot. 168315/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 28 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 83/2021, ha individuato gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali *One Stop Shop non Ue*, *One Stop Shop Ue e Import scheme*, disciplinati dagli articoli 74-*quinquies*, 74-*sexies*, 74-*sexies.1* e 74-*septies* del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA).

In particolare, il Provvedimento individua il Centro Operativo di Pescara (COP) quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali come di seguito elencate:

- a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
- b) il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi degli articoli 74-*quinquies*, comma 6 e 74-*sexies.1* del D.P.R. n. 633/1972;
- c) l'emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
- d) i controlli automatizzati di cui all'articolo 54-*ter*, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972;
- e) la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-*quater* del D.P.R. n. 633/1972;
- f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-*bis3*, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972;
- g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-*ter*, comma 1-*bis* del D.P.R. n. 633/1972;

- h) le attività di accertamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 54-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972;
- i) i controlli connessi agli obblighi di cui all'articolo 74-*quinquies*, comma 10 del D.P.R. n. 633/1972;
- j) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Il COP è, altresì, individuato (Punto 6) quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali *Oss non Ue*, *Oss Ue* e *Import Scheme* di seguito elencate:

- a) la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-*quater* del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi;
- b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-*bis3*, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972;
- c) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 74-*septies*, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972;
- d) le attività di accertamento di cui all'articolo 54-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972 relativamente alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi stabiliti, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi;
- e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali e gli adempimenti dichiarativi sono disciplinati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del Provvedimento esaminato.

Il punto 9 del Provvedimento in esame stabilisce che i dati e le informazioni connesse ai predetti regimi speciali in materia di IVA sono resi disponibili anche agli Uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.

Ai sensi del successivo punto 10, per le controversie relative agli atti emessi dal COP nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in oggetto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Infine, il punto 12 indica la data a partire dalla quale il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento direttoriale n. prot. 118987/2016, individuandola nel 1° luglio 2021.



Conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE - Articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019

Con Risoluzione n. 44/E del 28 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 e successive modificazioni, riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) – relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE – a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato articolo 44-bis, comma 1, dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti, la stessa può, ai sensi del successivo comma 5, trasformare in credito d’imposta le DTA – anche se non iscritte in bilancio – riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (le c.d. eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione, che avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in uno dei seguenti modi:

- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997;
- mediante cessione, ai sensi dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
- mediante richiesta di rimborso.

Per avvalersi della facoltà di conversione è necessario esercitare (o aver già esercitato) l’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016 e pagare, qualora dovuto, il canone pari all’1,5 per cento dell’importo delle DTA convertibili in crediti di imposta eccedente rispetto alle imposte versate.

In merito al profilo soggettivo della misura in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra i beneficiari dell’agevolazione rientrano tutte le società, a prescindere dal settore in cui operano.

Peraltro, così come evidenziato con le risposte ad interPELLI pubblicati recentemente (n. 96 e n. 193 del 2021), possono rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della misura, oltre alle “società”, anche tutti quei soggetti equiparati, ai fini fiscali, alle società di capitali (ai sensi dell’articolo 81 del TUIR).

Per quanto riguarda il profilo oggettivo della misura, l’Agenzia delle Entrate interviene invece per chiarire la definizione di “inadempimento”; ciò al fine di individuare i crediti la cui cessione assume rilevanza per la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta.

A riguardo, ricorda l’Amministrazione finanziaria, il comma 5 dell’articolo 44-*bis* del D.L. n. 34/2019 stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

La definizione del comma 5, dunque, richiede che si sia verificato, antecedentemente alla cessione, il fatto “storico” dell’omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (come, ad esempio, la successiva modifica del termine di pagamento).

Un altro aspetto su cui l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti riguarda le modalità di determinazione della base di commisurazione del canone (eventualmente) dovuto per effetto dell’opzione e, in particolare, la rilevanza nell’ambito del predetto calcolo delle imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni dei crediti ex articolo 106, comma 1, del TUIR, riprese a tassazione, sebbene l’articolo 44-*bis* non ne faccia menzione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il contenuto del comma 3 dell’articolo 44-*bis*, arriva alla conclusione che le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUIR, riprese a tassazione, non debbano essere considerate in quanto non rientranti tra quelle “qualificate” ai sensi del richiamato articolo 44-*bis*.

Infine, nel Documento di prassi in esame vengono forniti chiarimenti in merito all’eventualità che il contribuente provveda ad una trasmissione tardiva (oltre il 31 dicembre 2020) della comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11 del D.L. n. 59/2016, in assenza di obbligo di versamento del canone.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che poiché, in base all’art. 11, comma 3, del D.L. n. 59/2016, la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta “è condizionata” all’esercizio dell’opzione, in assenza di tale adempimento formale la società decade dal diritto di fruizione.

Sarà possibile comunque, spiega l’Agenzia, per il contribuente che abbia omesso l’invio tempestivo della comunicazione, soddisfacendo i requisiti sostanziali richiesti e adottando un comportamento coerente con la disciplina agevolativa, accedere all’istituto della remissione *in bonis* previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 16/2012.

Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.



In particolare, l'art. 1, comma 1, del Decreto in esame prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.

Ai sensi del successivo comma 2, l'anzidetta proroga dei versamenti si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA, anche:

- ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011 e il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti di cui al comma 1.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE

Con Provvedimento 30 giugno 2021, n. prot. 172748/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando le modalità per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

Il punto 1 del Provvedimento in esame prevede che l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE.

L'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui rilevi una presunta anomalia, mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni acquisiti.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente:

- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;



- d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Ai sensi del successivo punto 3, il contribuente anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il successivo punto 5 stabilisce le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, prevedendo che:

- i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2020 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2021, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997;
- i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2020 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 56618 del 28 febbraio 2021

Con Provvedimento 30 giugno 2021, n. prot. 172890/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

In particolare, la modifica ha riguardato il punto 8-ter "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio": al primo periodo, le parole "dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021".

Con l'esaminato Provvedimento è stata, quindi, disposta un'ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, del periodo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.



Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese

Con Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021, sono state emanate misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 99/2021 stabilisce che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto, ovvero per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021.

L'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 99/2021 ha aggiunto all'articolo 22 del D.L. n. 124/2019, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter ai sensi del quale, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 ovvero strumenti di pagamento evoluto ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo 2.

Con il successivo comma 11 dell'articolo 1 del Decreto Legge in commento viene inserito nel D.L. n. 124/2019 l'articolo 22-bis rubricato “*Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici*”.

In particolare, il comma 1 della nuova disposizione normativa attribuisce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 2015 n.127/2015, un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 22-bis, l'anzidetto credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

- a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;



- b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il successivo comma 3 dell'articolo 22-*bis* in esame attribuisce ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai sensi dei successivi commi 4 e 5, i crediti d'imposta di cui all'esaminato articolo 22-*bis* presentano le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L'articolo 2, comma 1, del D.L. 99/2021, modifica l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La novellata norma differisce dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dal D.L. n. 78/2010.

Il successivo comma 2, lettera a) dell'art. 2 del Decreto Legge esaminato apporta modificazioni all'art. 145, comma 1, del D.L. n. 34/2020, prevedendo ora che, nel 2020 e fino al 31 agosto 2021 (prima era 30 aprile 2021), in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-*ter* del DPR n. 602/1973.



La lettera b) dell'articolo 2 del D.L. n. 99 in esame modifica l'articolo 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020 prorogando al 31 agosto 2021 (prima era 30 giugno 2021) la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

